

INGLESE GIURIDICO  
E PROBLEMI DI TRADUZIONE

# I TERMINI GIURIDICI E VERSIONI LINGUISTICHE: ANGLICISMI E “DISTURBI DI TRASMISSIONE”

di Silvia Ferreri\*

SOMMARIO | 1. I modelli contrattuali di *common law*. – 2. Prestiti dal latino. – 3. Strumenti di lavoro. – 4. La lingua del giudice e del professore. – 5. I testi pre-cettivi del legislatore e del contratto. – 6. *English Legalese* nei contratti.

## 1. I modelli contrattuali di *common law*

Si è scritto e parlato molto del linguaggio giuridico di *common law*.

In passato l'interesse della questione poteva sembrare accademico o settoriale: legato agli ambiti in cui i modelli giuridici di matrice anglo-americana erano prevalenti, come il trasporto marittimo, le assicurazioni, il commercio dello zucchero o del grano o di altre merci vendute all'ingrosso (*commodities*), in rapporto con le operazioni finanziarie internazionali di grande livello.

La prevalenza e invasività di modelli e schemi contrattuali redatti sulla falsariga di prototipi anglofoni è oggi riconosciuta invece su larga scala<sup>1</sup>: con

---

\* Professore ordinario di Diritto privato comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino.

<sup>1</sup> Tanto da dar vita ad una letteratura specializzata, che comprende anche collezioni di contratti, come quelle offerte nelle opere citate nella bibliografia finale di questo libro, tra le quali: D. COMBA, M. MOTTA, *Contratti internazionali modelli ed esempi*, Il Sole 24 Ore Hoepli, Milano, 2006; O. D'AUZON, *Modèles de contrats en anglais*, Éditions d'Organisations, Parigi, 2002; F. HOUBERT, *Dictionnaire des difficultés de l'anglais des contrats*, La Maison du Dictionnaire, Parigi, 2008; E. BOYÉ, *L'Anglais des contrats internationaux*, II ed., Litec, Parigi, 2001 (esamina e traduce in francese contratti per la promozione di vendite all'estero: *sales representation, distributor agreement, sale consulting agreement*; per l'insediamento di attività all'estero: *deed of partnership, lease agreement, work by contract agreement, cooperation agreement*; per il trasferimento di tecnologie, per l'assicurazione del rischio di attività d'impresa all'estero, ecc.). Il lettore italiano dispone ora di: M. FONTAINE, F. DE LY, *La redazione dei contratti internazionali a partire dall'analisi delle clausole*, testo italiano a cura di Renzo Maria Morresi, Giuffrè, Milano, 2008. I testi di seguito richiamati con la dizione “cit.” rinviano alla bibliografia finale.

A livello internazionale merita una segnalazione il progetto norvegese dell'università di Oslo: *Anglo-American Contract Models and Norwegian or Other Civil Law Governing Law*, [www.jus.uio.no-/ifp/anglo\\_project](http://www.jus.uio.no-/ifp/anglo_project). Ne riferisce G. CORDERO MOSS, *Harmonised Contract Clauses in Different*

toni di rassegnazione o di riprovazione<sup>2</sup>, a seconda degli ambienti e dei contesti. Si tratta comunque di un fatto con il quale occorre fare i conti. Una ricerca anche sbrigativa tramite motori di ricerca come Google può facilmente condurre a contratti (o modelli contrattuali) redatti in inglese. Si consideri, ad esempio, il “warranty bond” predisposto da un’impresa interessata agli strumenti per la fornitura di energia, allo scopo di ricevere una garanzia bancaria di ordinazioni effettuate (il contratto prevede una clausola – su cui si tornerà in seguito, in sintonia con un’osservazione di G. De Nova – per cui “The present document shall be governed, construed, enforced and interpreted in accordance with the law of Italy”)<sup>3</sup>.

Per la verità, anche il legislatore sembra talvolta incorrere in imitazioni non troppo meditate. Tanto all’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), quanto all’art. 2622 (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori), il legislatore prevede il caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, con l’intenzione di ingannare e il fine di conseguire un ingiusto profitto “espongono *fatti materiali* non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” nei bilanci e cagionano, nel caso dell’art. 2622, un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. È probabile che “fatti materiali” sia una traduzione mal riuscita di “material facts”, nel senso di fatti importanti, significativi (cfr. comma 4

---

*Business Cultures*, in T. WILHELMSSON (ed.), *Private Law and the Many Cultures of Europe*, Kluwer Law International, L’Aja, 2007, pp. 221-239. Un’informazione più estesa si trova nel testo della stessa autrice in questa nostra collezione.

<sup>2</sup> Esempi di prestiti effettuati attingendo a fonti anglofone si trovano già nelle illustrazioni della prassi internazionale in A. FRIGNANI, *Il contratto internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 1990, p. 126 ss.; F. BORTOLOTTI, *Come negoziare e redigere i contratti internazionali*, in *I contratti*, 2001, II, pp. 609-621; ID., *Le clausole di forza maggiore nei contratti internazionali, con particolare riferimento alla “ICC Force Majeure Clause 2003”*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2004, p. 3 ss.; F. BORTOLOTTI, D. FERRIER, O. LANDO *et al.* (a cura di), *The ICC Agency Model Contract: a Commentary*, Kluwer, Deventer-Boston, 1993; S. CARBONE, *Autonomia privata e modelli contrattuali del commercio marittimo internazionale nei recenti sviluppi del diritto internazionale privato: un ritorno all’antico*, in *Il diritto marittimo*, 1995, pp. 315-327; successivamente: G. DE NOVA, *The Law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy: il contratto alieno*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 7 ss.; in settori specialistici: S.F. BONETTI, *La tutela dei consumatori nei contratti gratuiti di accesso ad internet: i contratti dei consumatori e la privacy tra fattispecie giuridiche e modelli contrattuali italiani e statunitensi*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2002, pp. 1087-1140. Rispetto ad alcuni anglicismi nei contratti italiani: M. LUPOI, *Sistemi giuridici comparati (traccia di un corso)*, ESI, Napoli, 2001, p. 69.

<sup>3</sup> Il sito consultato il 24 settembre 2008 è: [http://www.gepower.com/about/suppliers/en/downloads/np\\_engl\\_wb.pdf](http://www.gepower.com/about/suppliers/en/downloads/np_engl_wb.pdf).

A prima vista colpiscono alcune curiosità: già nella pagina di apertura (l’impegno assunto come “undertake” anziché “undertaking; nella premessa (lett. B): “the order, that contain the legal discipline ...” coniuga il verbo al plurale; alla clausola 3: “the Bank ... explicitly exempts NP from any obligations of stating or explainig contract’non-fulfillments” dimentica la “s” del genitivo sassone, ecc.). La pressione per una traduzione spedita più che accurata è spesso causa di testi non impeccabili.

dell’art. 2622 c.c., secondo cui “*la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica*”). In relazione a queste norme l’espressione “fatti materiali” è sospettata di tradurre pedestremente “material facts” con uno scivolamento di significato dal richiedere che i fatti siano significativi, importanti, rilevanti, fino ad un incerto contenuto semantico<sup>4</sup>.

I linguisti sono ben consapevoli delle specificità dei linguaggi tecnici e alle loro riflessioni sulla didattica delle lingue straniere facciamo rinvio per le annotazioni di carattere più approfondito<sup>5</sup>.

Superato il tempo in cui l’italiano cedeva in prestito, alle altre lingue, parole della musica, delle arti, del cibo, della moda<sup>6</sup>; tramontata la predominanza del francese nella diplomazia, nell’eleganza degli ambienti, dei profumi e del “*sa-voir vivre*”<sup>7</sup>, la supremazia linguistica è passata nel controllo dell’inglese.

La prevalenza dell’inglese nelle relazioni internazionali è anche legata ad una particolarità di questa lingua.

È vero infatti che, da un lato, essa presenta difficoltà di scrittura, per la inadeguatezza dell’alfabeto latino adattato a esprimere una quantità superiore di suoni, soprattutto vocali e dittonghi, propri delle lingue germaniche dalle quali l’inglese discende: gli studiosi spiegano che lo sviluppo fino alla fine del Millequattrocento avvenne senza regole, generando un linguaggio completamente disordinato al punto che “*phonetic spelling and varying degrees of literacy made*

---

<sup>4</sup> Ne riferisce G. MARINUCCI, *Depenalizzazione del falso in bilancio con l’avallo della SEC: ma è proprio così?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2002; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Punibili solo le notizie verso il pubblico o i soci*, in *Guida al diritto*, 16, 2002, p. 46 ss., e p. 52. Per altri si tratta di una “contraddizione in termini” del legislatore che parla di “fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni”: E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 44.

<sup>5</sup> G. GARZONE, *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, cit. in bibliografia; P. MURER, *Sul significato delle parole nell’universo di discorso giuridico. Note intorno alla traduzione giuridica*, in <http://www.filosofiadeldiritto.it/NUOVO%20ARCHIVIO/MurerDot3-03-nuovo.htm>; J. WROBLEWSKI, *Il problema della traduzione giuridica*, in *Ars interpretandi*, 2000, in [http://www.arsinterpretandi.it/upload/95/att\\_wroblewski.pdf](http://www.arsinterpretandi.it/upload/95/att_wroblewski.pdf); S. ŠARČEVIĆ, M. GOTTI (eds.), *Insights into Specialized Translation*, Peter Lang, Berna, 2006, nella collana curata da M. Gotti con molti interessanti contributi.

<sup>6</sup> L’elenco dei termini derivati dall’italiano in altre culture è nutrito: H. STAMMERJOHANN *et al.*, *Dizionario degli italianismi in francese, inglese, tedesco*, Accademia della Crusca, Firenze, 2009 (la statistica delle parole ancora in circolazione con una certa frequenza non è del tutto lusinghiera risultando confinate per lo più all’area dell’alimentazione o, come si direbbe oggi, del “food design”).

<sup>7</sup> Il declino francese è segnato anche dalla sparizione dei termini che un tempo erano esclusiva di quella lingua: quelli dell’eleganza dei grandi *couturiers* (l’intera materia è stata fagocitata dalle grandi organizzazioni della moda che hanno sostituito le mannequins con le top models, le passerelle con le catwalks, ecc.), dei famosi profumi e dei prodotti di bellezza in genere (le descrizioni parlano di “texture” del prodotto, di “long lasting effect”, di “mat result”, ecc.). Lo “charme” ha ceduto all’“appeal”.

the simplest word an adventure”<sup>8</sup>. È verosimilmente da collegare a questa divergenza tra suoni e scrittura la maggior frequenza della dislessia tra gli studenti anglofoni rispetto a quelli di altre lingue (compreso l’italiano)<sup>9</sup>.

D’altra parte però l’attrazione della lingua inglese risiede nella semplicità con cui si esprime il plurale, nel fatto che non si declinano i sostantivi e gli aggettivi, i verbi si coniugano in modo elementare, quelli irregolari sono relativamente pochi, i caratteri di scrittura sono appunto latini: una semplificazione tale che qualcuno parla di “un esperanto pur essendo una lingua reale”<sup>10</sup>. La capacità di assorbire e adottare termini stranieri rende l’inglese estremamente ricco e duttile. Una nozione instancabilmente ripetuta riguarda la rispettiva ampiezza dei dizionari inglesi e francesi nei quali i primi vincono in estensione di diverse lunghezze, grazie agli innumerevoli suffissi che rendono il lessico molto ricco.

## 2. Prestiti dal latino

La lingua inglese pone in generale problemi di traduzione, ampiamente indagati, anche per la grande contaminazione con lingue latine: non solo l’inglese colto o ufficiale abbonda in prestiti tolti dal latino, ma esso adatta anche molti termini di derivazione francese. Spesso si riconoscono espressioni di derivazione francese dalla posizione anomala dell’aggettivo. Es. “market overt” (la fiera, il mercato: l’acquisto in luogo pubblico sana il vizio di titolarità del bene che sia alienato dal non proprietario); “attorney general” (pubblico rappresentante dell’accusa). Una curiosità riguarda il modo di esprimere il voto presso la House of Lords in sede legislativa: i Lords si dichiarano “content” o “non content”, espressioni di cui non è difficile intuire la provenienza francese (cfr. ad es.

---

<sup>8</sup> B. BEVERIDGE, *Legal English, How it Developed and Why it is not Appropriate for International Commercial Contracts* (in <http://www.tradulex.org/Hieronymus/Beveridge.pdf>): i rinvii sono a D. MELLINKOF, *The Language of the Law*, Little Brown & Co., Boston, 1963, p. 84.

<sup>9</sup> Cfr. T. RADFORD, *The Guardian*, 21 dicembre 1999: “Uta FRITH of University College, London, reveals in *Nature Neuroscience* today that differences in the structure of languages lead to different strategies for pronouncing words, which may explain why dyslexia is a common problem in English-reading nations, but relatively unknown in Italy. Italian is simple and beautiful to sing, not just because of the alternation of consonants and vowels but because the rules for pronunciation and stress are consistent. English, on the other hand is notorious for its inconsistencies ... George Bernard Shaw remarked bitterly that a word like ‘ghoti’ could just as easily be pronounced as ‘fish’: gh as in ‘tough’, o as in ‘women’, and ‘ti’ as in ‘nation’. Brain scans taken while Italian and English-speaking volunteers looked at and read out words in their own language showed subtle differences in activity in precise locations in the brain” (<http://www.spellingsociety.org/news/media/dyslexia/reports.php>, consultato il 15 novembre 2008).

<sup>10</sup> M. CORTELAZZO, *Ma una lingua semplificata è più a rischio di scomparsa*, in *Repubblica*, 11 aprile 2007, p. 19. L’A. svolge interessanti ricerche anche nel campo della lingua giuridica: se ne trova traccia tra l’altro nel sito REI (Rete di eccellenza dell’italiano giuridico).

nella contrastata votazione per l’approvazione della riforma costituzionale che ha ridotto le funzioni del Lord Chancellor e introdotto riforme per il potere giudiziario: 229 “contents”, 206 “not contents”) <sup>11</sup>.

I termini importati sono spesso adattati a realtà diverse, con frequenti mutazioni di significato e slittamenti dal livello colto a quello corrente. Accade sovente che le lingue che importano espressioni straniere adoperino il termine in un significato deviato: ad es. “memorabilia” è termine corrente in inglese per indicare le botteghe di “cimeli” delle squadre di calcio, di baseball, ecc.; “impedimenta” è utilizzato in senso comune per indicare per esempio il corredo di un bambino in viaggio, o comunque un bagaglio ingombrante <sup>12</sup>; “paraphernalia” è un altro termine, di derivazione greca, che sarebbe considerato colto in Italia ed è usato in inglese con una certa frequenza per indicare l’equipaggiamento, gli accessori, le attrezzature che una persona può trascinare con sé; “ephemera” indica carte da collezione (souvenirs). Non è privo di significato che l’espressione “data base” usi, correttamente, il plurale latino per indicare un servizio di cui tutti ci serviamo ogni giorno <sup>13</sup>.

L’insegnamento di Sacco esprime la difficoltà del traduttore in termini di “omologazione” dei concetti: prima di tradurre occorre verificare la corrispondenza esatta delle regole operazionali, ridurre le “categorie di un ordinamento alle categorie di un’altra area culturale” ed eventualmente rinunciare a tradurre se si riscontra un’impossibilità di espressione, oppure occorre introdurre neologismi, come è avvenuto in Italia con la nozione di “negoziio giuridico” per rendere il tedesco “Rechtsgeschäft” <sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> *Hansard Reports, House of Lords*, vol. 667, cols. 777-779, 7 dicembre 2004 (LORD WINDELSHAM, *The Constitutional Reform Act 2005: Ministers, Judges and Constitutional Change*, in *49 Public Law*, 2005, p. 806 ss.).

<sup>12</sup> A. MCCALL SMITH, *The careful use of compliments*, Random House, New York, 2007, p. 154.

<sup>13</sup> Nel linguaggio politico si usa “filibustering” per indicare l’ostruzionismo parlamentare, ad es. quando un candidato appoggiato dal Presidente degli Stati Uniti e proposto per la carica di giudice della Corte Suprema non incontra l’approvazione dei senatori che oppongono tecniche dilatorie per scoraggiarne la candidatura. V. anche “considerate” (attento, premuroso), “formidable” (che incute timore, come in latino), “momentous” (cruciale, importante), “fastidious” (esigente, facilmente infastidito), “ingenious” (ingegnoso, abile), “ironic” (paradossale, il “colmo” della situazione), “romance” (relazione sentimentale più che libro di fantasia, cioè “novel” o “fiction”), ecc. Un termine che crea invariabilmente problemi agli studenti è “doctrine” (il principio, la disciplina, ad es. la *eggshell skull doctrine*: il principio, legato all’ipotesi delle vittime con il cranio fragile, per cui il danneggiante risponde anche di danni imprevedibili secondo il detto “a tort-feasor or a wrongdoer takes his victim as he finds him”). La dottrina come “formante dottrinale”, pensiero degli studiosi che scrivono su un certo argomento, si indica in inglese con “scholars” o “scholarship”; riferendosi ai testi pubblicati si parla di “academic literature”.

<sup>14</sup> R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Utet, Torino, 1980, p. 25; nell’edizione di A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, Torino, 2008, p. 7 ss.; R. SACCO, *L’acte juridique e il traduttore*, in *Liber Amicorum per F. Busnelli, Il diritto civile tra principi e regole*, Giuffrè, Milano, 2008.

L'influenza normanna, in particolare nel diritto, è stata profonda e protratta nel tempo: il *Law French* come lingua iniziatica del diritto è sopravvissuta ben oltre il tempo in cui la popolazione fosse in grado di comprendere il francese<sup>15</sup>. I termini adottati però spesso assumono significati variati rispetto alla lingua di partenza, le espressioni assonanti non combaciano nel senso: aprendo molte opportunità di fraintendimento. Un ampio deposito di termini francesizzanti si trova in area delittuale (penale, ma anche civile, nel settore dei *torts* tipici di *common law*): assault (minaccia) e battery (aggressione fisica, da batterie); malicious prosecution; felony (delitto), larceny (probabilmente da latrocinium); false imprisonment.

L'evoluzione autonoma del diritto delle corti regie in Inghilterra, in modo indipendente da quanto avveniva sul continente europeo, ha generato una grande quantità di concetti intraducibili: non perché manchi nelle lingue neolatine il termine, ma perché manca addirittura l'equivalente istituzione<sup>16</sup>. In molti casi l'apparente somiglianza dell'involucro linguistico nasconde delle divergenze. L'ambito che pone quesiti forse tra i più difficili è quello che riguarda le intenzioni dei soggetti: le differenze tra intenzione di agire, intenzione di produrre l'effetto dell'azione, indifferenza colposa al rischio che l'evento nocivo si verifichi, dolo eventuale, imprudenza, sottovalutazione dell'inesperienza ecc. sono tutte variabili soggettive che il diritto stenta a distinguere in un unico ambiente; ben più grave diventa la cosa quando le sfumature tra fault, recklessness e malice devono essere rese con una terminologia estranea perché appartenente ad un diverso ordinamento. L'esperienza delle convenzioni internazionali, ad esempio in materia di trasporto, è a questo proposito illuminante: basta pensare alla massa di decisioni che, in ogni Stato, le corti hanno prodotto nel tentativo di distinguere "faute" e "conduite téméraire" o "negligent" e "reckless behaviour"<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> F.W. MAITLAND (*Introduction to the Yearbooks' of Edward II*, vol. 1, for the Selden Society, vol. 17, Londra, 1903) e W. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, IV ed., Londra, 1936, v. II, p. 481; P. TIERSMA, *The Nature of Legal Language*: "To some extent, legal English is indeed a product of its history. It is a story of Anglo-Saxon mercenaries, Latin-speaking missionaries, Scandinavian raiders, and Norman invaders, all of whom left their mark not only on England, but on the language of its law" (<http://www.languageandlaw.org/NATURE.htm>). Per approfondimenti: J.H. BAKER, *Manual of Law French*, II ed., Eng. Scholar Press, Aldershot, 1990. Un riepilogo con riferimenti in S. FERRERI, *Linguaggio giuridico inglese*, in M. TIMOTEO, B. POZZO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano, 2008, p. 259 ss.; *Law French, Aggiornamento del Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civile, Utet, Torino, 2009.

<sup>16</sup> R. SACCO, *Introduzione*, p. 25; nell'edizione di A. GAMBARO, R. SACCO, *op. cit.*, p. 7 ss.

<sup>17</sup> La Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nella versione inglese adopera l'avverbio "recklessly" per qualificare la condotta del pilota che abbia agito "with knowledge that damage would probably result". F.A. MANN, *Uniform Laws and the Conflict of Laws*, in (1979) 95 *L.Q.R.*, p. 346 ss. Anche nella Convenzione di Ginevra del 1930 sulla cambiale si inserì, nella norma sull'inopponibilità delle eccezioni personali (art. 17 della legge uniforme sulla cambiale), una esclusione con una formula equivoca ("salvo che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito *scientemente* a danno del debitore", in francese: "à moins que le porteur ...

D'altra parte è proprio l'elemento psicologico che genera spesso fraintendimenti nei passaggi da una lingua all'altra: “sensible” indica una capacità di essere ragionevole, assennato anziché emotivo, impressionabile (come l'italiano “sensibile”); “fastidious” è un personaggio pignolo, esigente, schizzinoso, facilmente infastidito da piccole carenze (piuttosto che un ingombrante, invadente, assillante, “fastidioso” vicino), ecc.

### 3. Strumenti di lavoro

Nel settore contrattuale esiste una produzione nutrita di materiali volti a rendere il contatto con questi strumenti stranieri più agevole, a evitare i peggiori fraintendimenti, le più ovvie trappole verbali che insidiano l'uso di espressioni estranee, spesso aggrovigliate. Non è un caso se tanti contributi pubblicati esibiscono nel titolo la parola “trappola”, imboscata, precipizio (o sinonimi)<sup>18</sup>.

Gli ausilii linguistici disponibili si possono classificare in varie categorie.

Da un lato troviamo dizionari dell'inglese (e americano) giuridico: alcuni redatti per i lettori anglofoni, altri per gli stranieri e quindi più ricchi di spiegazioni e illustrazioni<sup>19</sup>.

Accanto a queste fonti tradizionali possiamo consultare oggi una vasta serie di siti elettronici<sup>20</sup> dove cercare aiuto nel decifrare espressioni enigmatiche del-

---

n'ait agi sciemment au détriment du débiteur”): la formula per qualche tempo generò un'interpretazione nel senso della “coscienza dell'acquirente di causare pregiudizio”, assimilata da qualcuno alla frode pauliana (P. LESCOT, R. ROBLLOT, *Les effets de commerce*, vol. I, Rousseau, Parigi, 1953, p. 244) per concludere poi che “se non occorre la prova della vera e propria collusione ... è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia fatto con il *programma di danneggiare* il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese”: G. PELLIZZI, *Giurisprudenza internazionale sull'exceptio doli*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, p. 203. Gli slittamenti semantici sono significativi.

<sup>18</sup> D. DE LEO, *Pitfalls in Legal Translation*, in *The Translation Journal*, vol. 3, n. 2, reperibile in <http://www.accurapid.com/journal/>; S. BISSARDON, *Guide du langage juridique: les pièges à éviter*, Litec, Parigi, 2002; R. GREENSTEIN, *Vol au-dessus d'un nid de casquettes ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les pièges de la traduction juridique*, in *Variations autour d'un droit commun*, Unité mixte de recherche de droit comparé de Paris, Société de législation Comparée, 2001; F. HOUBERT, *Dictionnaire des difficultés*, cit.

<sup>19</sup> J.M. FEINMAN, *1001 Legal Words you Need to Know*, Oxford Univ. Press, Oxford, 2003; C. ROSSINI, *English as a Legal Language*, Kluwer, Londra-Boston, 1998; H. GUBBY, *English Legal Terminology*, Boom Juridische Uitgevers, L'Aja, 2005; BROWN S. WHITTINGTON, *Legal Terminology*, Thomson, Clifton Park, NY, 2006; B. GARNER, *A Dictionary of Modern Legal Usage*, Oxford University Press, Oxford, 2001; per la terminologia USA: BLACK'S, *Law Dictionary*, West Publ. Co., St. Paul (Minn.), 2004; in Italia: DE FRANCHIS, *Dizionario Giuridico, Inglese-italiano*, Giuffrè, Milano, 1984 e ID., *Law Dictionary*, Giuffrè, Milano, 1996. Dati più estesi in FERRERI, *Dizionari giuridici, Aggiornamento Digesto delle Discipline privatistiche, civile*, cit., 2009.

<sup>20</sup> Un repertorio di siti utili è reperibile on-line nella pagina aggiornata da Alessandra FIORAVANTI per la ETI, la scuola per traduttori e interpreti dell'università di Ginevra (<http://www.unige>).

la terminologia di *common law*: naturalmente in questo caso occorre procedere con la solita cautela che impone di accertare l'affidabilità del sito, risalendo alla "homepage" e verificando l'origine dei materiali pubblicati *on-line*. Esistono anche pagine in cui traduttori alle prese con espressioni enigmatiche si consultano a vicenda per tentare di trovare la formula più appropriata a rendere il significato nel contesto specifico. Talvolta gli scambi di opinione possono essere utili anche a chi non abbia esigenze immediate di traduzione<sup>21</sup>.

In secondo luogo troviamo, sul mercato librario, raccolte di testi contrattuali di uso corrente: spesso il materiale collezionato è accompagnato da commenti, suggerimenti, riflessioni<sup>22</sup>.

Un aiuto può venire al lettore italiano anche da compilazioni in altre lingue neo-latine, particolarmente dal francese: dal momento che condividiamo con la Francia una tradizione di discendenza romanistica e affrontiamo difficoltà analoghe nel decifrare documenti giuridici anglofoni. Ovviamente l'aiuto deve essere usato con cautela dal momento che anche tra francese e italiano esistono incongruenze nel campo giuridico<sup>23</sup>.

La letteratura giuridica francofona è ricca di opere in questo settore<sup>24</sup>: non

---

*ch/eti/enseignement/descriptifs/indice-articles-traduzione-giuridica-2007-2008.pdf*). Anche G. TESSUTO, *English for law*, Giappichelli, Torino, 2006, ha un'appendice contenente una lista di pagine web in cui cercare gratuitamente informazioni giuridiche (sia sentenze che atti legislativi) e un glossario di termini giuridici con proposte di traduzione, soprattutto sul versante penale (nella nuova edizione, a seguito delle *Civil Procedure Rules 1998* inglesi, è stata espunta la parola "plaintiff" – p. 171 della precedente edizione – che si rende meglio con "attore" piuttosto che "vittima", o "querelante", espressione questa suggerita dai dizionari non giuridici).

<sup>21</sup> Tra i siti *on-line* in cui cercare definizioni di termini giuridici anglofoni: v. presso LII (*Legal Information Institute* dell'università di Cornell: *on-line*, <http://topics.law.cornell.edu/wex/category/definition>). Il sito americano "findlaw" (nel quale è possibile trovare un avvocato per i propri problemi legali attraverso la pubblicità esposta) cura anche un'ampia collezione di materiali legislativi e giurisprudenziali con l'accesso ad un dizionario giuridico che illustra il significato dei termini con definizioni per lo più accurate. La bibliografia finale in questo libro offre qualche ulteriore suggerimento.

<sup>22</sup> F. HOUBERT, *op. cit.*; E. BOYÉ, *op. cit.*; O. D'AUZON, *op. cit.*; M. DEMAN, E. MATZNER, *Guide pratique pour la lecture des contrats anglais*, Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan, 1997; C. FOREST, D. BOUDREAU, *Le Colpron: le dictionnaire des anglicismes*, IV éd., Éditions Beauchemin, Laval, Québec, 1998; D. FOSBROOK, A. LAING, *The A-Z of Contract Clauses*, II ed., Carswell, Toronto, 2003.

<sup>23</sup> Il riferimento classico è all'opera di Sacco che fin dal 1980 (e anche prima) ha messo il giurista sull'avviso rispetto ai crittoterpi, alle regole silenti che condizionano, in sistemi anche vicini, il funzionamento di norme apparentemente identiche (R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 1980, p. 109): sarebbe incauto ad esempio assumere che "don manuel" e donazione di modico valore siano tra loro esattamente fungibili (il "don manuel" non ha limiti di valore).

<sup>24</sup> J. JERAUTE, *Dictionnaire juridique français-anglais et anglais-français*, Trois-Rivières (Éditions de Villers-Côté), Paris (Éditions Juridiques Associées), 1990; P. LERAT, *Dictionnaire juridique: Terminologie du contrat avec des équivalents en anglais et en allemand*, Conseil international de la langue française, Paris, 1994.

solo perché la CCI ha sede a Parigi e attrae l’attenzione su questi temi<sup>25</sup>, ma anche per una specificità del diritto francese: la sua concorrenza con influssi di *common law* in aree di “diritto misto”, specialmente in Québec e, in grado meno evidente (in assenza del regime di bilinguismo), in Louisiana<sup>26</sup>.

La situazione della Scozia merita anche una menzione perché è particolare per la compresenza, tuttora, di termini di Law French e di *common law*: alcune espressioni francesizzanti mantengono presso le corti locali il significato di civil law, per la più radicata familiarità con il diritto normanno che è stato praticato nelle aule scozzesi più a lungo che nel resto della Regno Unito<sup>27</sup>. In qualche caso l’esperienza scozzese può fungere da ponte tra le due tradizioni giuridiche.

Le circostanze passate hanno reso i giuristi e i linguisti francofoni particolarmente avvisati della questione di rendere in francese nozioni di *common law*, o del problema di convertire in inglese espressioni legate al Code Napoléon. In Canada, oltre agli specialisti che lavorano a Montreal (presso la McGill School of Law)<sup>28</sup>, troviamo un centro linguistico importante anche presso l’università di Moncton (nel New Brunswick)<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Oltre alla varie edizioni degli INCOTERMS (le illustrazioni delle sigle convenzionali nel commercio internazionale che condensano le obbligazioni delle parti, nei contratti di vendita internazionali), a Parigi sono apparsi vari manuali sui contratti-tipo (come *ICC Model Agency Contract*, II ed., 2002; *ICC Model Mergers and Acquisitions Contract*, I, 2004; *ICC Short Form Model Contracts*; *ICC Model Occasional Intermediary Contract*, ecc.) e ad es. gli studi di P. LERAT, *Dictionnaire juridique*, cit.; F. HOUBERT, *Dictionnaire des difficultés*, cit.; E. BOYÉ, *op. cit.*

<sup>26</sup> Tra i cultori di problemi di traduzione tra common law e civil law troviamo un nativo della Louisiana: W. SCHWAB (*Les Anglicismes dans le droit positif québécois, Étude pour le Conseil de la langue française, Éditeur officiel du Québec, Québec, 1984*) che collabora in Québec con la *Law Reform Commission*; mentre il P. Hebert Center for Civil Law Studies di Baton Rouge (Louisiana State University) conta sulla collaborazione di A. Levasseur e O. Moréteau, professori di diritto, di lingua-madre francese, cultori di problemi di terminologia giuridica (il primo ha sovrinteso alla traduzione in inglese del projet Catala di riforma del diritto francese delle obbligazioni; il secondo è autore di *Le droit anglais des affaires*, Dalloz, Parigi, 2000).

<sup>27</sup> H.L. MC QUEEN, *Laws and Languages: Some Historical Notes from Scotland*, in *Electr. J. Comp. L.* (July 2002), vol. 2; J.W. CAIRNS, *Importing our Lawyers from Holland: Netherlands Influences on Scots Law and Lawyers in the Eighteenth Century*, in G.G. SIMPSON (a cura di), *Scotland and the Low Countries 1124-1994*, Tuckwell Press, East Linton, 1996; P. TIERSMA, *The Nature of Legal Language*, in <http://www.languageandlaw.org/NATURE.htm>; i dizionari giuridici inglesi segnalano sovente le dissonanze dei termini tra Inghilterra e Scozia.

<sup>28</sup> UNIVERSITE MCGILL, FACULTE DE DROIT, CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVE ET COMPARE DU QUEBEC, *Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons – Obligations (droit québécois)*, Cowansville (Québec), 2003; W. SCHWAB, *op. cit.*; J. GÉMAR, *La traduction juridique et son enseignement*, in *Meta*, 1979; ID., *Applications: traduire le texte juridique*, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, 1995; ID., *Traduire – ou l’art d’interpréter. Langue, droit et société: éléments de jurilinguistique*, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy; ID., *Traduire ou l’art d’interpréter: Fonctions, statut et esthétique de la traduction*, tome I: *Principes*, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, 1996.

<sup>29</sup> Il nome di riferimento è in questo caso quello di Jacques Vanderlinden del quale si ricorda tra l’altro: G. SNOW, J. VANDERLINDEN (a cura di), *Français juridique et science du droit. Actes du*

La risalente tradizione francese nel campo della diplomazia, e il passato coloniale, inducono inoltre il governo francese a finanziare, con generosità incomparabile a quella delle nostre risorse statali, le indagini e le iniziative a difesa della lingua francese nel contrastare l'avanzata degli anglicismi<sup>30</sup> (anche se singoli episodi di difesa linguistica in Francia hanno i toni di combattimenti di retroguardia e hanno provocato non pochi commenti scettici)<sup>31</sup>. Lo sforzo di parametrare espressioni anglofone con sostituti locali dà luogo ad un ampio materiale di consultazione.

Da ultimo, bisogna ricordare che a Ginevra ha sede un centro di studio dei problemi linguistici e di traduzione che dedica consistenti sforzi al campo giuridico<sup>32</sup>, con una ricca attività di seminari e ricerche.

---

*deuxième colloque international du Centre international de la common law en français (CICLEF)*, Bruylant, Bruxelles, 1995 (le informazioni sul "Centre" sono reperibili on-line: <http://www2.umoncton.ca/cfdocs/ciclef/information.cfm>).

Il "Vocabulaire juridique du Centre de traduction et terminologie juridiques" (CTTJ) (Facoltà di diritto dell'Università di Moncton) è una fonte di informazioni sull'espressione dei concetti di common law in francese (cfr. anche, gratuitamente, il *Grand dictionnaire terminologique* de l'Office québécois de la langue française: <http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html>).

<sup>30</sup> Commission de terminologie et de néologie en matière juridique, una delle commissioni create dal Governo francese per "l'enrichissement de la langue française", presso il Ministère de la Justice: [http://www.justice.gouv.fr/art\\_pix/1\\_1\\_rapp\\_terminologie.pdf](http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_rapp_terminologie.pdf) (attualmente – per limitare l'eccesso di anglicismi – è alle prese con la traduzione di espressioni come *class action*, *rule of law*, *plea bargaining*, *forum shopping*, ecc.).

<sup>31</sup> Un'intervista a Maurice Druon, membro della Académie de France e esponente della "Association de défense de la langue française", in cui l'autorevole accademico caldeggiava l'uso del francese come lingua veicolare in sede comunitaria, ha suscitato un certo clamore: S. ROMANO, *La difesa del francese fa comodo anche a noi*, in *Il Corriere della sera*, mercoledì 25 aprile 2007, p. 29, e D. BILEFSKI, *Linguistic Don Quixote comes to Brussels*, in *Herald Tribune*, 1 marzo 2007, on line: <http://www.ihf.com/articles/2007/03/01/news/france.php>. In passato il ministro francese della cultura J. Toubon aveva fatto approvare la c.d. Loi Toubon (*loi* n. 94-665 du 4 août 1994) che impediva l'uso di termini inglesi nei documenti ufficiali se esistevano equivalenti nella lingua francese (v. A. GUATELLI, *La Francia in nome della legge vieta le parole straniere*, in *Corriere della Sera*, 6 maggio 1994, reperibile nell'Archivio storico del Corriere, <http://archiviositorio.corriere.it>). Un nuovo progetto di legge a protezione della lingua francese è stato discusso a partire dal progetto presentato nel 2005 dal senatore Ph. Marini: <http://www.senat.fr/dossierleg/pp104-059.html>.

<sup>32</sup> Presso l'École de traduction et d'interprétation (E.T.I.) dell'università di Ginevra si svolgono corsi specializzati sul linguaggio giuridico: A. FIORAVANTI pubblica una lista interessante di riferimenti bibliografici (<http://www.unige.ch/eti/enseignement/descriptifs/BT1631.pdf>); J.C. GÉMAR, *La traduction juridique et son enseignement*, cit.; ID., *Applications: traduire le texte juridique*, cit. In Italia, L. Rega coltiva l'interesse per la traduzione giuridica presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (SSLMIT) di Trieste. A Como il corso di Mediazione Linguistica della facoltà di Giurisprudenza avvia gli studenti al confronto con termini giuridici stranieri.